



Comunicato Ufficiale n. 46 del 04/01/2022

Stagione Sportiva 2021/2022

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2279
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2279
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2279
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2282
3.2. SEGRETERIA	2283
3.2.1. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19	2283
3.2.2. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA	2283
3.2.3. PRONTO A.I.A.	2283
3.2.4. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022	2284
3.2.5. INFORMAZIONI UTILI	2285
3.2.6. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ'	2287
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	2287
3.2.8. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA	2287
3.2.9. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D'ELBA	2287
CALCIO FEMMINILE	2288
CALCIO A 5	2289
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	2289
5. RISULTATI	2290
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	2291
7. ERRATA CORRIGE	2298
8. ALLEGATI	2299
9. CALENDARIO GARE	2299

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420		Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- Tribunale Federale Sezione Disciplinare

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 27/CS - CU n. 128/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto della Corte Federale di Appello
- [Comunicato Ufficiale n. 28/CS - CU n. 129/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto del Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 31/CS - CU n. 131/A FIGC - Fissazione termini versamenti IRPEF e INPS](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 36/CS - CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 38/CS - CU n. 139/A FIGC - Nuovo Regolamento Amministrazione e Contabilità FIGC](#)
- Circolare n. 25/CS - Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributarî LND
- Circolare n. 26/CS - Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributarî LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE

La C.A.S.T. della Toscana ricorda ai tesserati ed enti affiliati che gli eventuali reclami proposti a norma dell'art. 76 C.G.S. debbono essere indirizzati in via **assolutamente esclusiva** al seguente indirizzo di p.e.c:

cortetoscana@pec-legal.it

Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto reclamante.

CR Toscana/BCC Energia

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzioneInd@dufercoenergia.com

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, nella riunione tenutasi in data odierna, convocata al fine di valutare l'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sia da un punto di vista nazionale che regionale, ha deliberato quanto segue:

preso atto

- della relazione del Presidente Mangini sulla situazione attuale a livello nazionale, sulla base del confronto avuto con gli altri Presidenti regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete;
- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;

DISPONE

in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, in programma nei seguenti fine settimana: 8-9/1/22 15-16/1/2022 22-23/1/2022 (anche quelle in programma nei giorni di venerdì 7-14-21 gennaio p.v. per quanto riguarda i Campionati di Calcio a Cinque, poiché giorno in cui vengono svolte il maggior numero di gare di ogni giornata delle varie categorie). I campionati riprenderanno regolarmente nel fine settimana 29-30/1/2022 (anche il 28 per il Calcio a Cinque), ripartendo con le giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8-9/1/2022 (anche il 7 per il Calcio a Cinque), cioè al momento dello slittamento.

Si specifica che tale slittamento non è riferito

- né all'attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi;
- né allo svolgimento dei tornei organizzati dalle Società, che potranno essere disputati fino al 7 gennaio 2022 compreso;
- né alle gare di recupero dei vari Campionati e Coppe già calendarizzate. In tale periodo proseguirà inoltre lo svolgimento della Coppa Italia di Eccellenza maschile, Coppa Toscana femminile, Coppa Italia Serie C1 maschile e Serie C femminile Calcio a Cinque.

In caso di richiesta di ulteriore rinvio delle gare di recupero, eventuali accordi tra le due Società interessate dovranno pervenire a questo Comitato in tempo utile per la gestione e relativa ratifica dell'evento (spostamento gara/inserimento nuova data/comunicazione a C.R.A. Toscana e Società). La nuova data individuata dovrà essere comunque ricompresa nel periodo 8-23 gennaio 2022 o comunque prima della ripresa dei campionati.

Durante tale periodo, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti. Per quanto attiene ai tornei dell'Attività di base organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, gli stessi riprenderanno a partire dal fine settimana 12-13/2/2022. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere organizzate gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”.

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.2. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.3. PRONTO A.I.A.

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione per i campionati regionali il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell’orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: **335 7797449**

3.2.4. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i play off; le squadre vincenti i rispettivi play off vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/2023.

GIRONE A 14 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.9 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

GIRONE A 13 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.8 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

GIRONE A 12-11-10 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

3.2.5. INFORMAZIONI UTILI**OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente, in forma integrale, quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2021/2022.

Si riporta di seguito il prospetto:

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
ECCELLENZA	2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PROMOZIONE	2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PRIMA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori (sospensione dell'obbligatorietà per la stagione 2021/2022)
SECONDA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
TERZA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata:

JUNIORES REGIONALE (GIRONI DI MERITO E REGIONALI)	Anno 2003 in quota + FINO A 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi
JUNIORES PROVINCIALE	Anno 2003 in quota + FINO A 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi + 1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores:

- Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi
- Juniores provinciali → possono essere impiegati in gara fino a 6 giocatori fuori quota, 5 nati dal 1.1.2002 in poi e 1 nato dal 1.1.2001 in poi

SOSTITUZIONI

DILETTANTI

(DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI)

N. 5 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA,
ANCHE IN 5 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA

SETTORE GIOVANILE

(DAL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 AL CAMPIONATO/TORNEO GIOVANISSIMI B PROVINCIALI)

N. 7 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA,
ANCHE IN 7 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA

DURATA GARE SETTORE GIOVANILE

ALLIEVI UNDER 18	→	2 TEMPI DI 45 MINUTI
ALLIEVI UNDER 17	→	2 TEMPI DI 45 MINUTI
ALLIEVI B UNDER 16	→	2 TEMPI DI 40 MINUTI
GIOVANISSIMI UNDER 15	→	2 TEMPI DI 35 MINUTI
GIOVANISSIMI B UNDER 14	→	2 TEMPI DI 35 MINUTI

3.2.6. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

3.2.8. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il Portale Servizi FIGC.

In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l'utilizzo delle nuove procedure. Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC <https://portaleservizi.figc.it/> per richiedere il tesseramento dei tecnici.

La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la funzione "Attiva utenza LND" utilizzando la propria matricola. Le credenziali verranno trasmesse all'email del legale rappresentante della società.

L'accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale Rappresentante. Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente il Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i documenti "AUTOCERTIFICAZIONE" e "RAPPRESENTANTE LEGALE" che possono essere creati sul portale LND, menù "ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE". L'upload dei documenti per la firma elettronica potrà quindi essere eseguito dal menù "FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI".

3.2.9. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D'ELBA

Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d'Elba per partite organizzate dalla FIGC.

La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società ed amichevoli.

Passeggeri	euro 3,50 a tratta
Veicoli fino a 5 mt + conducente	euro 22,85 a tratta
Mini bus + conducente	euro 33,50 a tratta
Bus + conducente	euro 50,00 a tratta

Informiamo le Società che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi venerdì 31 dicembre 2021.

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432 Luciana Pedio 366 5414284

Tel. 055 6521432) FAX 055 7472707 MARTEDI' ORE 10:30-13:00 - MERCOLEDI ORE 10:30- 13.00

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521419-20 (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@Ind.it

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

**PRONTO A.I.A.
335 7797449**

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Recupero gara del 19-12-2021

Tramite accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara, programmata per il 6 gennaio 2022, è rinviata al giorno e all'ora a fianco indicata:

RINASCITA DOCCIA - AUDAX RUFINA

23 GENNAIO 2022

ORE 16:00

COPPA TOSCANA "TORNEO MAURO MORETTI"

Variazione/inversione campo e orario

Recupero gare del 8 dicembre 2021

Tramite accordo fra le Società interessate, la sotto indicata gara si effettuerà a campi invertiti, il giorno e all'ora a fianco indicata:

P.S.C. - REAL AGLIANESE

CAMPO SPORTIVO "FRANCHI"

VIA MALLEMORT DE PROVENCE AGLIANA (PT)

MERCOLEDI 12 GENNAIO 2022 ORE 21:00

Variazione giorno e orario

Tramite accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara sarà recuperata il giorno e all'ora a fianco indicata:

SCARPERIA - MONTESPERTOLI

6 GENNAIO 2022

ORE 15.00

COPPA TOSCANA JUNIORES “TORNEO CARLO MAURO NESI”

Si ricorda alle Società che l'iscrizione alla coppa toscana juniores avverrà d'ufficio, con facoltà di rinuncia a mezzo mail entro la fine del campionato regionale.

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI”

In base a quanto pubblicato sul C.U. n.45 del 30/12/2021 in merito al proseguimento dell'attività, si dispone che le gare relative alla manifestazione in epigrafe, in programma il 9 e il 16 gennaio 2022, si disputino rispettivamente domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio 2022.

CALCIO A 5

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: **335 5916111**

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail futsal.toscana@lnd.it

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
PONTREMOLESE 1919	- VALDINEVOLE MONTECATINI	1 - 1	

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 12 Giornata - A			
MARINO MERCATO SUBBIANO	- SAN CLEMENTE	4 - 0	

COPPA ITALIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE QF - 1 Giornata - A			
S.C.ATLETICO CENAIA	- CALCIO CASTELFIORENTINO	5 - 0	

COPPA TOSCANA ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	- VIRTUS MARINA DI MASSA	-	*

* vedi decisione g.s.t.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata - A			
ZENITH PRATO	- VIGOR CALCIO FEMMINILE	2 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nelle sedute del 28/12/2021 e del 03/01/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 29/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BENVENUTI LORENZO

(VALDINIEVOLE MONTECATINI)

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: COLLEVICA/FABBRICA DEL 22 DICEMBRE 2021 (sospesa al 9° del p.t. sul risultato di 0-2).

La gara di recupero del Campionato Regionale di 2^a categoria Collevica/Fabbrica in programma per il giorno 22.12.2021, veniva sospesa definitivamente dall'arbitro al 9° del p.t. e sul punteggio di 0-2 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione dei calciatori effettivi della squadra della Societa' Collevica al di sotto del minimo regolamentare; - tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale ritiene che: - con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione dei calciatori effettivi della Societa' Collevica al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro abbia fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dall' art. 64 comma 1 delle N.O.I.F.; - ne consegue, in applicazione della norma di cui all'art. 10 comma 1 C.G.S., infliggersi alla Societa' Collevica di Vicarello di Collesalveti (LI) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 70,00 (Settanta/00) per la mancata richiesta della forza pubblica.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 29/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARLOTTI MATTEO

(CALCIO CASTELFIORENTINO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

VALLESI LORENZO

(CALCIO CASTELFIORENTINO)

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 22/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: S.S. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D. /U.S.D. GAMBASSI DEL 22 DICEMBRE 2021 (non disputata).

Il Giudice Sportivo Territoriale, **esaminati** gli atti ufficiali della gara dai quali si evince che la stessa non si è disputata come da richiesta della società Gambassi; che l'arbitro, preso atto della dichiarazione di rinuncia scritta dalla società non dava inizio alla gara e lasciava l'impianto; **preso atto** che l'U.S.D. Gambassi non ha ritenuto avvalersi di quanto previsto dall'art. 55 delle N.O.I.F. per il riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore; **considerato** che nella fattispecie sono state ignorate le indicazioni generali di cui alla Circolare del C.R.T. da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti all'attività regionale di Calcio a 11 2021/2022, disposizioni di emergenza Covid-19 predisposte al fine di disciplinare lo svolgimento delle gare ufficiali nell'attuale stagione sportiva; **ricordato infine** che il predetto protocollo di prevenzione è stato predisposto proprio al fine di consentire l'attività nella Stagione Sportiva 2021-2022 stante la situazione emergenziale da Covid-19.

Tanto premesso, visti gli artt. 10 del C.G.S., 55 delle N.O.I.F. e quanto previsto nel Regolamento della Coppa Italia di Promozione,

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 44 del 28/12/2021 decide: di considerare la soc. Gambassi rinunciataria alla disputa dell'incontro; di comminare alla Soc. Gambassi la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro600,00 (Seicento/00). Esclude detta società dal proseguo della manifestazione.

COPPA TOSCANA ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 29/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: CASTELNUOVO GARFAGNANA/VIRTUS MARINA DI MASSA DEL 29 DICEMBRE 2021 (non disputata).

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: -la gara non è stata disputata in quanto la Società Virtus Marina di Massa non si è presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento;

P.Q.M.

-visto l'art. 53 punto 1-7 delle N.O.I.F. e il Regolamento della Coppa Toscana di Eccellenza Femminile;

-infligge alla Società Virtus Marina di Massa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00). Esclude la stessa dal proseguo della manifestazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Primo Collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente
Avv. Nicola Boschi	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il **giorno 28 dicembre 2021 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

32 stagione sportiva 2021/2022 Reclamo proposto dalla U.S.D. S.Agata avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per dieci giornate effettive il calciatore Gianassi Dennis. Campionato II Categoria – Albereta 72 Asd / USD S. Agata gara del 5.12.2021 (C.U. n. 40 del 9.12.2021).

Nei confronti del calciatore Gianassi Dennis veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica per dici gare effettive con la motivazione: *“Per aver sferrato ripetuti colpi, ad alta intensità, alla testa e alla coscia di un calciatore avversario provocandone la caduta a terra. Di poi colpiva con ripetuti calci al bacino, con intensità elevata, il medesimo calciatore che si trovava a terra. Desisteva unicamente per l'intervento dei propri compagni di squadra, che lo allontanavano. Il calciatore leso veniva accompagnato negli spogliatoi dai proprio compagni di squadra”*. Reclamando il provvedimento, la società ricorrente assume essersi verificato l'episodio in un contesto di confusione, provocata dalle proteste scaturite da una segnatura ritenuta irregolare. Il capannello formatosi attorno al D.G. avrebbe impedito allo stesso di percepire il reale accadimento degli eventi. Secondo la reclamante, la caduta del giocatore avversario sarebbe intervenuta casualmente, e non per i colpi portati dal Gianassi, che avrebbe invece raggiunto l'avversario con un solo calcio lieve, quando già si trovava a terra. Deduce poi la reclamante l'assenza di violenza nel gesto del proprio tesserato, dal fatto che l'avversario non ha riportato lesioni.

Il D.G., al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto alla luce del reclamo, conferma con propria nota gli eventi già descritti in referto gara; precisa di aver ben osservato gli accadimenti ed in particolare la condotta del Gianassi; specifica che i colpi inferti dal Gianassi all'avversario sono stati almeno 3 alla testa, altrettanti alla coscia, ed ulteriori due al bacino con il giocatore a terra.

Il referto ed il supplemento del D.G. appaiono chiari, precisi e concordanti; sono peraltro dotati di fede privilegiata. D'altro canto il reclamo posto dalla società, si sostanzia in mere asserzioni indimostrate.

Dagli atti si ricava agevolmente che la condotta del calciatore Gianassi è stata caratterizzata da estrema violenza e pericolosità. Le percosse sono state ripetute e mirate a parti del corpo ove si sarebbero potute generare gravi lesioni. La condotta deve ritenersi di particolare gravità, giusta la perseveranza del gesto lesivo, continuato anche con l'avversario a terra e cessato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra.

Il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

.la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. Tassa acquisita

Il Segretario (Fabrizio Tosi)	Il Presidente (Carmine Compagnini)	Giudice relatore ed Estensore (Nicola Boschi)
----------------------------------	---------------------------------------	--

Delibera depositata in data 30/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.32 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

36 stagione sportiva 2021/2022 Oggetto: Reclamo del Fornoli A.S.D. avverso la squalifica per tre gare del calciatore Pacini Edoardo (C.U. n. 40 del 9/12/2021).

La società Fornoli A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 5 dicembre 2021, contro la Società Pontecosì Lagosi.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: *“Per condotta violenta verso un calciatore avversario”*.

La società, nell'atto introduttivo, contesta interamente il fatto definendo *“non veritiere”* le dichiarazioni arbitrali. Dopo un fallo laterale il calciatore avversario Piagentini si sarebbe avventato contro l'odierno reclamante colpendolo sia con un pugno che con un calcio.

Nella versione difensiva il Pacini non avrebbe in alcun modo reagito all'aggressione subita se non allargando le braccia per sottolineare l'irrazionalità della reazione del Piagentini; effettivamente il suddetto atleta risulta essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per tre gare con la medesima motivazione utilizzata per sostenere il provvedimento oggi impugnato.

Per tali ragioni la società insiste per una riduzione della squalifica irrogata.

Il reclamo non può essere accolto.

Nel rapporto di gara il D.G. - dopo aver correttamente riportato il comportamento scorretto del giocatore Piagentini - descrive testualmente la reazione del reclamante: *“A gioco fermo il giocatore Pacini Edoardo dell'A. Fornoli colpiva l'avversario Piagentini Gabriele del Pontecosì Lagosi, in volto all'altezza dello zigomo con un pugno senza dover richiedere l'entrata in campo del massaggiatore. Uscendo dal terreno di gioco il giocatore continuava a minacciare cercando lo scontro fisico con l'avversario. Il gioco riprendeva regolarmente.”*

Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante.

Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto sia la fase iniziale - con il comportamento illecito assunto dall'avversario (correttamente sanzionato dal G.S.T.) - sia la successiva reazione scomposta e violenta del Pacini.

Appare certamente più logico ritenere che, al di là dei vincoli normativi imposti dal C.G.S., il Pacini abbia in qualche modo reagito all'aggressione subita non risultando altrettanto credibile una sua passiva e remissiva condotta.

Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la congruità sanzionatoria.

La fattispecie integra, nella fase iniziale quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato *“Condotta violenta dei calciatori”* che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: *“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”*

La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno tre giornate per il comportamento violento nei confronti dell'avversario.

La possibile attenuante, relativa alla provocazione subita, risulta però bilanciata sia dalla pericolosità del colpo inferto che dalla pervicacia del comportamento assunto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del Fornoli e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

Il Segretario
(Renzo Coli)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Giudice relatore ed Estensore
(Pietro Villari)

Delibera depositata in data 30/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.33.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

36 stagione sportiva 2021/2022 Oggetto: Reclamo della società Aurora Montaione avverso la squalifica per cinque gare del calciatore Pace Simone (C.U. n. 40 del 9/12/2021).

La società Aurora Montaione A.S.D., con rituale ma intempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 5 dicembre 2021, contro la Società Firenze Calcio.

Il provvedimento del G.S.T., come dettagliato in oggetto, veniva pubblicato in data 9 dicembre 2021 e la società preannunciava reclamo in data 11 dicembre e cioè entro i due giorni stabiliti dall'art. 71 C.G.S. che al punto 2 così prescrive: *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*.

La società però inviava il reclamo solo in data 21 dicembre 2021 e cioè ben oltre i cinque giorni prescritti dall'art. 71 C.G.S. al successivo punto 3: *"Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*.

La normativa stabilisce anche, nel medesimo punto dell'art. 71 C.G.S., gli effetti connessi al superamento dei termini determinando l'inammissibilità del giudizio: *"In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo della società Aurora Montaione e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Il Segretario
(Renzo Coli)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Giudice relatore ed Estensore
(Pietro Villari)

Delibera depositata in data 30/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.36.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

34 stagione sportiva 2021/2022 Reclamo proposto dalla A.S.D. Unione Quiesa Massaciuccoli. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inferto la sanzione della perdita della gara del Campionato III Categoria – Unione Quiesa Massaciuccoli – Stiava 2019 del 4.12.2021 (C.U. n. 31 del 9.12.2021).

Nei confronti della società reclamante veniva inferta dal G.S.T. Territoriale della Toscana la sanzione della perdita della gara in epigrafe, *"Per non aver consentito la disputa della gara, in particolare rifiutandosi la società ospitante, richiesta della segnatura del terreno di gioco da parte del D.G. (richiesta infruttuosamente avanzata sia nei confronti del capitano della squadra che nei confronti del dirigente accompagnatore ufficiale), di procedere a tale adempimento per sanare l'irregolarità determinatasi in conseguenza delle abbondanti piogge"*. Reclamando il provvedimento, la società ricorrente lamenta: la mancata concessione del termine utile a provvedere alla segnatura del campo; il mancato coinvolgimento del proprio capitano riguardo alla necessità di sospendere la partita per le avversità atmosferiche e riguardo l'effettiva visibilità delle linee del campo; la mancanza, tra i propri tesserati, del dirigente rispondente al nome di Casanova Davide, come indicato dal D.G.

Il D.G., al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto alla luce del reclamo, conferma di avere, alla fine del primo tempo, chiesto al capitano Alessandro Dati di provvedere alla segnatura almeno delle linee essenziali, non più visibili a causa della forte pioggia abbattutasi. Al suo rifiuto, rivolgeva analoga richiesta al dirigente Casanova Marco (non Davide, come erroneamente trascritto in referto), ottenendo lo stesso rifiuto ed apprendendo dallo stesso che la società non era dotata degli strumenti idonei ad adempiere. Ricevuti ancora rifiuti di provvedere anche rispetto ad ulteriori solleciti, il D.G. sospendeva la partita.

Va premesso che il reclamo oggi discusso è fondato su mere asserzioni, indimostrate, che non posso essere ritenute privilegiate rispetto al referto gara, ove il D.G. riporta circostanze ulteriormente confermate nel proprio supplemento. La censura relativa al nome di battesimo del dirigente, è priva di pregio trattandosi evidentemente di un mero errore materiale, ininfluente anche al fine dell'individuazione del soggetto da parte del D.G. che, infatti, precisa compiutamente sul punto, nell'integrazione chiesta dalla Corte.

Merita comunque ribadire che il terreno di gioco deve essere segnato con linee continue; che le stesse costituiscono presupposto per il corretto svolgimento della gara;

che la verifica della regolarità dell'impianto è compito preliminare del D.G.

Appurata l'impossibilità di individuare le delimitazioni del terreno, almeno nelle zone essenziali del campo; ed accertato il rifiuto e l'impossibilità di provvedere a risolvere l'inconveniente da parte delle società ospitante, nel caso che ci occupa, sono venute evidentemente meno le circostanze necessarie per garantire la corretta prosecuzione della gara.

Il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. Tassa acquisita

Il Segretario
(Renzo Coli)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Giudice relatore ed Estensore
(Nicola Boschi)

Delibera depositata in data 30/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.34.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Secondo Collegio

Dott. Carmine Compagnini

Presidente

Avv. Silvia Cristalli

Componente

Avv. Alessandro Brogi

Componente

Avv. Federico Albini

Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **28 dicembre 2021 alle ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19

30 stagione sportiva 2021/2022. Oggetto: impugnazione della A.S.D. Serriciolo avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Massa Carrara sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 23/10/2021 contro l'A.S.D. Ricortola (C.U. Delegazione Provinciale di Massa n. 23 dell'01/12/2021)

La Società A.S.D. Serriciolo impugna la decisione del G.S.T. che respingeva il reclamo proposto dalla medesima Società, reclamo nel quale veniva ritenuto che la squadra avversaria avesse schierato il calciatore Bella Cova Lenin Alejandro in posizione irregolare per non avere scontato le TRE giornate di squalifica inflittele con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 del 22.10.2020 della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, chiedendo per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Ricortola. In particolare il G.S.T. motivava il provvedimento impugnato come segue:

“Risulta agli atti che il calciatore BELLA COVA LENIN ALEJANDRO in data 05.02.2021 è stato tesserato per la A.S.D. CITTA' DI MASSA CALCIO A 5 e quindi alla Divisione Calcio a 5 sono state richieste le prove documentali se il giocatore in argomento avesse o meno partecipato a gare nella nuova società dalla quale è stato in data 01.07.2021 svincolato.

E' risultato infatti che il calciatore non ha partecipato a gare (almeno tre) della nuova società sicché era pienamente legittimato a prendere parte all'incontro in epigrafe del 23.10.2021.”

La Società Reclamante nell'odierno gravame rileva che la decisione del G.S.T. si sarebbe basata esclusivamente sull'applicazione dell'art. 21 comma 7 del C.G.S. non tenendo conto che parte del suddetto articolo contrasterebbe con l'allegato 7 del "Regolamento Status e il trasferimento dei calciatori FIFA". Infatti, mentre il C.G.S. dispone che *"qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività"*, la normativa FIFA richiamata prevedrebbe che *"Una sospensione in termini di partite (cfr. art. 20 par. 1 e 2 del Codice Disciplinare FIFA) su un giocatore per infrazione commessa durante la riproduzione di futsal o in relazione a una partita di futsal influirà solo sulla partecipazione del giocatore per la sua società di futsal. Allo stesso modo una squalifica inflitta in termini di partite a un giocatore che partecipa al calcio a undici avrà effetto solo sulla partecipazione del giocatore per la sua società a undici"*. In particolare – sempre a detta della Reclamante – il Regolamento FIFA in esame prevedrebbe altresì l'obbligo che le Federazioni lo recepiscano senza modifiche.

La Società reclamante, inoltre, richiama alcune norme, tra le quali l'art. 1 comma 5 dello Statuto Federale, nonché alcuni precedenti giurisprudenziali, a mente dei quali tutte le componenti federali (istituzionali e di giustizia) dovrebbero adeguarsi alle disposizioni internazionali, quali appunto il Regolamento FIFA in questione.

Infine richiama una decisione presa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 1, 24 marzo 2020, n. 1 la quale prenderebbe in esame una situazione analoga e con la quale verrebbe fissato il principio secondo il quale non è possibile eludere la squalifica subita nel calcio a 11 trasferendosi alla disciplina sportiva del calcio a 5.

Alla luce dei motivi posti a fondamento del proprio reclamo l'A.S.D. Serricciolo chiede che all'A.S.D. Ricortola venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara indicata in epigrafe.

Preso in esame il reclamo alla riunione del 17 dicembre 2021, la Corte ha ritenuto che fosse necessario un approfondimento istruttorio presso la Divisione Calcio a 5, cosicché riservava la propria decisione all'esito del predetto approfondimento. Tuttavia l'interlocuzione, inoltrata alla Divisione Calcio a 5 il 18.12.2021, non ha avuto alcun riscontro da parte di quest'ultima, di talché il Collegio ritiene di dover adottare la propria decisione allo stato degli atti, previa Camera di Consiglio tenutasi in occasione della riunione del 28 dicembre 2021.

La normativa FIFA richiamata dalla ricorrente (allegato 7 del "Regolamento Status e il trasferimento dei calciatori FIFA") non è applicabile al caso di specie. Ciò è ricavabile innanzitutto dal titolo della norma che recita *"Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori"* ovvero la normativa in questione riguarda solo i trasferimenti internazionali dei calciatori, giammai quelli interni ancorché tra società svolgenti attività diverse (calcio a undici e calcio a cinque). Tale ricostruzione dogmatica è evidentemente confermata dalla definizione dell'ambito di applicazione fornita dall'art. 1 dello stesso Regolamento FIFA ove viene espressamente affermato che esso è destinato a regolamentare il trasferimento di calciatori appartenenti a Federazioni (*rectius* Associazioni) diverse ed anzi il secondo comma di detto art. 1 precisa che *"il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Associazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dall'Associazione interessata"*. Orbene non sussistono dubbi che l'A.S.D. Ricortola e l'A.S.D. Città di Massa Calcio a 5 siano entrambe affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di conseguenza, nel caso del trasferimento del calciatore Bella Cova Lenini Alejandro, la normativa applicabile, con riferimento alle sanzioni disciplinari pendenti al momento del trasferimento dello stesso, non può che essere l'art. 21 comma 7 del C.G.S. del quale il G.S.T. di Massa Carrara ha fatto corretta applicazione. Infatti dagli atti risulta che il calciatore in questione non ha preso parte ad almeno 3 gare della prima squadra dell'A.S.D. Città di Massa Calcio a 5, col che la squalifica di tre giornate precedentemente inflittagli deve ritenersi effettivamente scontata.

Parimenti anche il principio fissato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione invocata dalla Società reclamante non pare applicabile al caso di specie. Secondo tale principio, integrerebbe gli estremi dell'abuso di diritto e dovrebbe essere conseguentemente censurato, l'esercizio della facoltà nascente dall'art. 21 C.G.S. che dissimuli una finalità elusiva della sanzione irrogata.

Innanzitutto la vicenda presa in esame dal Collegio di Garanzia risulta parzialmente diversa dalla fattispecie *de qua*; infatti il campionato di calcio a undici nel quale era stata inflitta la squalifica di tre giornate al Bella Cova Lenin Alejandro viene sospeso dopo pochi giorni a seguito del D.P.C.M. del 24.10.2020 escludendo - di fatto - che il calciatore potesse scontare nell'immediatezza la propria squalifica in detta competizione.

Viceversa nella vicenda considerata dal Collegio di Garanzia non vi era stata alcuna causa di forza maggiore che avesse impedito il regolare svolgimento della competizione dove i calciatori avevano originariamente preso la squalifica e dove avrebbero potuto agevolmente scontarla.

Inoltre nel caso esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport il tesseramento dei calciatori per la nuova Società era durato soltanto pochi giorni, mentre nel nostro caso Bella Cova Lenin Alejandro è stato tesserato per l'A.S.D. Città di Massa Calcio a 5 per circa cinque mesi.

Allo stesso modo dagli atti non emergono ulteriori elementi che possano in qualche modo manifestare un intento elusivo della squalifica di tre giornate *ab origine* inflitta al calciatore attualmente tesserato dell'A.S.D. Ricortola e d'altra parte l'approfondimento istruttorio richiesto alla Divisione Calcio a 5, che avrebbe forse potuto meglio chiarire alla Corte alcune circostanze (così ad esempio se il calciatore abbia giocato qualche gara con gli Under 19 della medesima società ovvero se l'A.S.D. Città di Massa Calcio a 5 abbia tesserato altri calciatori provenienti dal calcio a 11 nel periodo di sospensione pandemica), come detto in precedenza, non ha avuto alcun seguito da parte dell'ufficio interpellato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Renzo Coli)

(Carmine Compagnini)

(Alessandro Brogi)

Delibera depositata in data 29/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.30.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

41 stagione sportiva 2021/2022. Gara del 12.12.2021 fra U.S.D. Casellina (ospitante) vs Fortis Juventus (ospitata) disputata a Scandicci, Campo sportivo Turri – risultato 0-3

Al fine di proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per otto gare effettive comminata al calciatore Rrethi Klisman (CU n. 41 del 16.12.2021), in data 20.12.2021, Fortis Juventus inoltrava mediante pec a questa Commissione richiesta di invio di copia del rapporto arbitrale della gara tenutasi il giorno 12.12.2021 presso il campo sportivo Turri, in Scandicci fra la medesima e la società ospitante U.S.D. Casellina.

La Segreteria di questa Commissione provvedeva all'inoltro, a mezzo pec, della documentazione richiesta nella medesima data del 20.12.2021.

In data 21.12.2021 questa Commissione riceveva altresì comunicazione pec di Fortis Juventus ove quest'ultima dichiarava che non avrebbe inoltrato reclamo avverso la detta squalifica.

Considerato che, in effetti, nessun reclamo perveniva a questa Commissione nei termini di legge ex art. 76, comma 3 C.G.S, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dispone il non luogo a provvedere e l'addebito della tassa di reclamo.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Tosi Fabrizio)

(Carmine Compagnini)

(Silvia Cristalli)

Delibera depositata in data 29/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.41.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 27/CS - CU n. 128/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto della Corte Federale di Appello
- [Comunicato Ufficiale n. 28/CS - CU n. 129/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto del Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 31/CS - CU n. 131/A FIGC - Fissazione termini versamenti IRPEF e INPS](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 36/CS - CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 38/CS - CU n. 139/A FIGC - Nuovo Regolamento Amministrazione e Contabilità FIGC](#)
- Circolare n. 25/CS - Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributarî LND
- Circolare n. 26/CS - Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributarî LND

9. CALENDARIO GARE

SECONDA CATEGORIA

GIRONE L - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AS CAVRIGLIA	STIA	A	05/01/2022 15:00	639 GALASSI - CAVRIGLIA	CAVRIGLIA	VIA DELLA REPUBBLICA 1

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MALISETI SEANO	LAMMARI 1986	R	08/01/2022 15:00	635 MALISETI COMUNALE - PRATO	MALISETI / PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE 26 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CECINA 1929	MONTEROTONDO	A	09/01/2022 15:30	879 L. ROSSETTI E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5

GIRONE 29 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	LAMPO 1919	A	05/01/2022 19:30	542 STADIO RACITI - QUARRATA	QUARRATA	VIA TRENTO, 94

GIRONE 31 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CORTONA CAMUCIA CALCIO	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	A	05/01/2022 14:30	40 S. TIEZZI	IL SASSO	VIA I. SCOTONI

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

OTTAVI FINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVANI VIA NOVA B.P.	CASOLESE	A	05/01/2022 14:30	529 LA PALAGINA - PIEVE E NIEVOLE	PIEVE A NIEVOLE	VIA LEONARDO DA VINCI

COPPA TOSCANA ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL AGLIANESE	P.S.C.	A	12/01/2022 21:00	509 FRANCHI SUSSIDIARIO 2	AGLIANA	VIA MALLEMORT SNSC

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SCARPERIA 1920	MONTEPERTOLI	A	06/01/2022 15:00	190 C.LE LE CORTINE- SCARPERIA E.A.	SCARPERIA	VIALE MATTEOTTI 53

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 04-01-2022

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0081/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;
Salvatore Accolla – Componente (Relatore);
Leopoldo Di Bonito – Componente;
Valentino Fedeli – Componente;
Roberto Pellegrini – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3673 /54pf21-22/GR/GC/am del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Tommaso Grassi, Simone Gallori e della società ASD Sangiustinese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura federale con atto datato 24 novembre 2021 deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Tommaso Grassi, all'epoca dei fatti allenatore di base – UEFA B – matricola 36.698, tesserato per la società ASD Sangiustinese, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all'art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce "allenatori" stagione sportiva 2019/2020, per aver stipulato con la società ASD Sangiustinese due accordi economici per un importo rispettivamente di € 1.500,00 e l'altro di € 2.800,00.

Di tali accordi economici, difforni tra loro, quello con l'importo di € 1.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Toscana dalla Società ASD Sangiustinese, mentre l'altro, avente importo di € 2.800,00, è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore;

- il sig. Gallori Simone all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Sangiustinese - per rispondere della medesima violazione, sopra indicata, addebitata al sig. Tommaso Grassi;

- la società ASD Sangiustinese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Gallori Simone, Presidente e Tommaso Grassi, allenatore, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla produzione - nella documentazione riguardante la vertenza n. 3/01, svoltasi su iniziativa del sig. Tommaso Grassi dinanzi al Collegio Arbitrale LND - di due accordi economici conclusi tra lo stesso sig. Grassi e la società ASD Sangiustinese "il primo redatto sul modello tipo per un importo complessivo di € 1500,00, sottoscritto da entrambe le parti e regolarmente depositato; il secondo come contratto per un importo complessivo di € 2.800,00 .. ma che presentava solo il timbro, senza essere stato sottoscritto dalla società".

Rilevata l'esistenza del doppio accordo, il Collegio Arbitrale ha trasmesso gli atti del procedimento alla Procura federale per l'effettuazione delle indagini del caso.

La procura federale, esaminati, nell'ambito della propria attività istruttoria, i predetti atti, rilevato che a seguito della regolare notifica della CCI, le memorie, presentate solamente dalla società ASD Sangiustinese, non avrebbero modificato l'impianto accusatorio e non avrebbero costituito esimente dei fatti contestati, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 3673/54pf21-22/GR/GC/am i cui capi di incolpazione sono stati dianzi riportati.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza odierna nei termini di rito, gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni dichiara aperta l'udienza.

Il dibattimento

All'udienza del 16.12.2021, la Procura Federale, rappresentata dall'avv. Lorenzo Giua, rilevando la natura strettamente documentale degli addebiti e ritenendo, pertanto, raggiunta la piena prova degli illeciti contestati, ha insistito per l'accoglimento del deferimento e ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Tommaso Grassi, mesi 4 di squalifica;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- per il sig. Simone Gallori, mesi 4 di inibizione;
- per la società ASD Sangiustinese, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Nessuno dei deferiti è comparso in giudizio.

L'istanza di rinvio dell'udienza presentata il giorno precedente dalle parti deferite è stata rigettata dal Tribunale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che delle contestazioni oggetto di deferimento possa ritenersi responsabile, per le ragioni e nei limiti che seguono, solamente il sig. Tommaso Grassi.

Dalle prove documentali prodotte dalla Procura Federale risulta che quest'ultimo, allenatore di base – UEFA B – ha regolarmente concluso con la società ASD Sangiustinese l'accordo economico per la conduzione tecnica della prima squadra, riportante il premio di tesseramento annuale massimo lordo di € 1.500,00, redatto sul modello tipo, sottoscritto da entrambe le parti e depositato dalla società presso il Comitato Regionale Toscana.

Nella vertenza n. 3/01 instaurata dinanzi al Collegio arbitrale LND con ricorso dell'1 luglio 2020 lo stesso allenatore ha però chiesto l'esecuzione di un altro presunto accordo - contenuto in un documento, allegato agli atti, datato 17 luglio 2019 - riportante l'obbligo da parte della società ASD Sangiustinese di corrispondere allo stesso Grassi, per la conduzione tecnica della prima squadra, la somma di € 2.800,00, sempre quale premio di tesseramento annuale.

Dall'esame di tale documento emerge, tuttavia, che esso presenta esclusivamente la sottoscrizione del Grassi ed il timbro della società ASD Sangiustinese.

L'assenza di sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ASD Sangiustinese esclude, anzitutto, la possibilità di addebitare i fatti contestati tanto al rappresentante legale, sig. Simone Gallori, quanto alla stessa società, che ha peraltro negato di aver mai proceduto all'apposizione del timbro su tale documento.

La stessa mancanza di sottoscrizione del documento da parte dei rappresentanti della società, precludendo, in radice, la stessa possibilità di configurarlo quale testo di un "accordo" ai sensi dell'art. 94 c.1 delle NOIF, comporta, altresì, l'impossibilità di addebitare la violazione di quest'ultima norma allo stesso Grassi.

Ciò premesso, non può tuttavia dubitarsi del fatto che lo stesso sig. Grassi debba rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva per la redazione e, soprattutto, per essersi avvalso di tale documento, contenente un accordo in realtà mai concluso, al fine di ottenere la condanna al pagamento di somme nell'ambito del predetto giudizio arbitrale.

Per tale ragione, fermo il proscioglimento per le ragioni indicate degli altri deferiti, va accolta, in quanto ritenuta equa, la richiesta della Procura federale di comminare al sig. Tommaso Grassi la sanzione di 4 mesi di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Tommaso Grassi la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Proscioglie il sig. Simone Gallori e la società ASD Sangiustinese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 22 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia



COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CS
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 128/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto della Corte Federale di Appello.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Manifestazione interesse nomina componente aggiunto Corte Federale di Appello

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare i componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello, previsti dall'art. 34, comma 14, dello Statuto Federale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di componente aggiunto della Corte Federale di Appello attraverso una manifestazione di interesse;
- considerato che la nomina dei componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale, previa verifica da parte della Commissione Federale di Garanzia

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componente aggiunto con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello possono presentare la propria candidatura **entro il termine del 14 gennaio 2022, ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/CFAaggiunto>

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 129/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione d'interesse alla nomina di Componente aggiunto del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sezione Disciplinare.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Manifestazione interesse nomina componente aggiunto Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare i componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare previsti dall'art. 34, comma 14, dello Statuto Federale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di componente aggiunto del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare attraverso una manifestazione di interesse;
- considerato che la nomina dei componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale, previa verifica da parte della Commissione Federale di Garanzia

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componente aggiunto con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare possono presentare la propria candidatura **entro il termine del 14 gennaio 2022, ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/TFNaggiunto>

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 20/CS

Oggetto: Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda tranche 2021 dei contributi a favore delle ASD/SSD – Avvio dell'erogazione della seconda parte – Contributi locazioni e forfettario –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 40 – 2021

Oggetto: Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda tranche 2021 dei contributi a favore delle ASD/SSD – Avvio dell'erogazione della seconda parte – Contributi locazioni e forfettario –

Con avviso del 17 dicembre 2021 pubblicato sul suo sito, il Dipartimento per lo Sport ha comunicato l'avvio dell'erogazione della seconda parte della seconda tranche dei contributi automatici a fondo perduto per l'anno 2021, destinati alle ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dallo stesso Dipartimento.

Le ASD/SSD ammesse al contributo "canoni di locazione" riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 2.500,00 e una soglia massima pari a € 30.000,00.

Le ASD/SSD ammesse al contributo "forfettario" riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 2.500,00.

Gli accrediti di pagamento saranno, a breve, disponibili.

Il Dipartimento, poi, richiama l'attenzione sulla disponibilità dell'elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno inserito nella domanda un IBAN errato.

In questo caso le Società interessate potranno comunicare l'IBAN corretto inviando una mail a invioiban@sportgov.it secondo le indicazioni riportate di seguito:

1 – Scrivere nell'oggetto della mail la dicitura "CORREZIONE IBAN TRANCHE FINALE";

2 – Indicare nel corpo della mail il codice fiscale della ASD/SSD e il codice IBAN corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD.



COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A della F.I.G.C. inerenti la modifica dell'art. 66 delle N.O.I.F., la modifica dell'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e la modifica degli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento del Settore Tecnico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 66 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p>
<p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <p>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</p> <p>b) un medico sociale;</p> <p>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</p> <p>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</p> <p>e) i calciatori di riserva;</p> <p>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.</p> <p>La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di</p>	<p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <p>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</p> <p>b) un medico sociale;</p> <p>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</p> <p>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</p> <p>e) i calciatori di riserva;</p> <p>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.</p> <p>La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione</p>

competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari. I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della

all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari.

I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso

società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- La presenza nel recinto di gioco del medico

possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
 - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di

sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

<p>3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p> <p>6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.</p>	<p>2 quater Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.</p> <p>3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p> <p>6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.</p>
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

<p style="text-align: center;">Art. 12 Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Uffici di Segreteria</p>
<p>1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività.</p> <p>Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>3. L'Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>4. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.</p>	<p>1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.</p> <p>3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche agli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte I

Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico

OMISSIS

Art. 3

Organi e loro attribuzioni

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.
2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
 - un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5;
 - un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
 - il Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili, maschili e femminili, della F.I.G.C.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vicepresidenti del Settore.
8. Il Comitato Esecutivo:
 - a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento;
 - c. si riunisce - anche in conferenza telefonica e/o in video-conferenza - ogni qualvolta il Presidente del Settore tecnico e/o almeno due membri lo ritengano necessario.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente - e comunque con cadenza minima bimestrale - il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali, nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il **Segretario** del Settore.

12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

Omissis

Art. 5 **Programmazione**

1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce le linee strategiche ed il **Segretario** del Settore definisce ed attua il relativo programma delle attività, tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.

2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre procedure della stessa federazione.

Art. 6 **Organizzazione del Settore**

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:

- a) **Uffici Segreteria;**
- b) Scuola Allenatori;
- c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile;
- d) Sezione Medica;
- e) Centro Studi e Ricerche.

Art. 7 **Uffici di Segreteria**

1. **La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.**

2. **La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.**

3. **Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli**

uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.

4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

5. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 25/CS

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 42 – 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport –

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49 – la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021.

Tra le norme varate, una importante novità che interessa tutto il mondo *no profit* e, quindi, anche l'associazionismo sportivo dilettantistico: il rinvio al 1° gennaio 2024 della norma recata dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, **disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022.**

Trattasi, come riportato anche nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19/CS del 20 dicembre 2021, dell'attrazione in campo IVA di molti proventi degli Enti non profit ritenuti *ex lege* fuori campo IVA dall'art. 4 del DSPR n. 633/1972, stabilita con il comma 15-quater sopra citato, il quale ha soppresso il quarto comma dell'art. 4 del DPR n. 633 ed ha modificato l'art. 10 dello stesso DPR riconducendo i proventi in argomento tra quelli esenti dall'imposta.

La norma del D.L. n. 146/2021 prevedeva l'entrata in vigore della nuova disciplina a far tempo dal 1° gennaio 2022, comportando gravi difficoltà, tra l'altro, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Come si era auspicato nella citata Circolare LND, è stato stabilito il rinvio nella speranza che la norma possa essere in futuro rivisitata diversamente.

Premesso che **l'art. 1 della legge consta di 1013 commi**, si riportano, di seguito, le norme che interessano lo **sport**.

Comma 185 - In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Commi 186 e 187 - Sono emanate le disposizioni relative al rendiconto dei costi effettivamente sostenuti e certificati per lo sviluppo di cui al comma precedente.

Comma 189 – E' stanziato anche per l'anno 2023 un contributo di 50 milioni di euro da destinare al fondo istituito presso il MEF con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e per il 2022 ai sensi del comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020, per finanziare **l'esonero anche parziale del versamento dei contributi previdenziali a carico delle FSN, delle Discipline Associate, degli EPS e delle SSD e ASD, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurato con atleti, allenatori, direttori tecnici e direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.**

Comma 190 – La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzioni e restauro di **impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art.1, commi da 621 a 627 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della stessa Legge n. 145.

Commi 917-922 – Sono emanate norme per assicurare la funzionalità del CONI e in materia di riorganizzazione e funzionamento del CONI stesso.

Comma 923 - Al fine di sostenere le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a) - i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- b) - i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- c) - i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Comma 924 - I versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **7 rate mensili** di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene **entro il 30 maggio 2022**, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 dello stesso mese di dicembre**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comma 1006 – *Misure fiscali in favore degli Enti VSS – Federazione delle Associazioni Sportive della Provincia Autonoma di Bolzano e dell'USSA.*

Ai soggetti in argomento si applicano le disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR - *(Sono considerati redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche erogate dagli Enti Sportivi riconosciuti dal CONI)* -

Si riportano, di seguito, sinteticamente, alcune delle norme recate dall'art.1 della Legge di Bilancio 2022, che possono interessare le Società destinatarie della presente Circolare.

Comma 2 - Modifica disciplina IRPEF – Aliquote e detrazioni

Le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR sono così modificate:

- a) fino a 15.000,00 euro, 23%;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 25%;
- d) oltre 50.000,00, 43%.

Sono, poi, modificate alcune delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

Comma 5 – Addizionale Regionale - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per le Regioni di modificare ed adeguare le addizionali regionali.

Comma 7 – Addizionali Comunali - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per i Comuni di modificare e adeguare le addizionali comunali.

Comma 8 – IRAP autonomi e professionisti - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche, con partita IVA, esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Comma 28 – Superbonus - E' stato confermato il *superbonus* sulle case unifamiliari per il quale sono stati cancellati il riferimento al tetto ISEE e le limitazioni all'abitazione principale. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022.

Commi 30-31 – Misure di contrasto alle frodi – Sono previste misure di contrasto da parte dell'Agenzia delle Entrate contro le frodi in materia di cessione dei crediti e di agevolazioni e contributi a fondo perduto, introdotti a seguito dell'emergenza COVID.

Comma 42 – Barriere architettoniche – E' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere

architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% della spesa ed è calcolata su un ammontare non superiore ad un importo da 30.000,00 a 50.000,00 euro.

Comma 72 – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite previsto per la compensazione delle imposte nei Modelli F 24 è elevato a 2 milioni di euro.

Commi da 75 a 86 – *Reddito di cittadinanza* – Sono state adottate nuove misure per il controllo e la repressione di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra l'altro, dal 1° gennaio 2022 è prevista una riduzione mensile a partire dal mese in cui si è rifiutata un'offerta di lavoro congrua, e dopo due offerte rifiutate scattano misure più severe.

Comma 87 – *Pensioni – Quota 100* – Dal 2022 l'accesso alla pensione anticipata sarà possibile per i soggetti nati entro 31 dicembre 1958 con almeno 38 anni di contribuzione e 64 di età.

Comma 94 – Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (*opzione donna*) con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se autonome.

Comma 121 – *Taglio contributi previdenziali per i redditi bassi di lavoro dipendente* – Per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro (2.692,00 euro di reddito lordo mensile) è riconosciuto un esonero parziale sulla quota dei contributi a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Comma 134 – Dal 2022 il congedo parentale per i padri è elevato da 7 a 10 giorni.

Comma 137 – *Lavoratrici madri* – E' riconosciuto per l'anno 2022, nella misura del 50%, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Commi 224-228 – Sono state varate norme anti-delocalizzazione delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.

Comma 706 – Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per i titolari di bar e ristoranti è sospeso fino al 31 marzo 2022.

Comma 740 – E' stanziato un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'integrazione dei disabili attraverso lo sport.

Comma 913 – Le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 potranno essere pagate entro 180 giorni.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26/CS

Oggetto: Anno 2022 – Principali scadenze tributarie –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2022

Oggetto: Anno 2022 – Principali scadenze tributarie –

Tutti gli adempimenti ed i versamenti che scadono nei giorni di sabato e festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

Stante la perdurante situazione di emergenza, è opportuno precisare che le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, previa emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle Società destinatarie della presente Circolare.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -**

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente*) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

Gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Gennaio

20 – giovedì – Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta In base alla stessa -

25 - martedì – Operatori intracomunitari – Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti UE sia con obbligo mensile che trimestrale-

26 – mercoledì – Ultimo giorno per la regolarizzazione dell’acconto IVA relativa all’anno 2021 non effettuato entro il 27 dicembre 2021, con ravvedimento operoso-

31 – lunedì – Ultimo giorno utile per il pagamento del bollo auto -

Febbraio

1° – martedì - IVA – Inizio termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 –

16 – mercoledì - Versamento IVA relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell’anno 2021 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%

-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell’anno 2021 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 – lunedì - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d’imposta relative all’anno 2021 -

Marzo

16 – mercoledì - Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche – CU – relative ai compensi corrisposti nell’anno 2021 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della certificazione unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2021 da parte dei datori di lavoro - sostituti d’imposta -

-Versamento del saldo IVA anno 2021 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% -

-Tassa libri contabili – Versamento annuale per le Società di Capitali – L’importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 –
tassa vidimazione libri sociali – Anno 2022 –

31 – giovedì – Versamento della 1.a di 9 rate mensili di pari importo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per il periodo 1°dicembre – 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell’art. 3-quater, comma 1, del D.L. n. 146/2021 -

Aprile

30 – sabato 2 maggio - Termine ultimo per l’invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 -

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare 2021 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

./.

Maggio

16 – lunedì - Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2022 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1% -

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2022 da parte delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

31 – martedì - Termine ultimo per il versamento della 2.a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2020-21, da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2021 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*) -

-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2021 –

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2022 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

- **Pagamento in unica soluzione o della prima di 7 rate mensili di uguale importo pari al 50% dell'importo totale delle ritenute IRPEF, dei contributi previdenziali, dell'IVA dei mesi di gennaio – aprile 2022, delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022, sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 – L'ultima rata, pari al residuo importo, va versata entro il 16 dicembre 2022 -**

Giugno

16- giovedì - IMU – Versamento 1.a rata

30 – giovedì - Soggetti con Bilancio chiuso al **31 dicembre 2021** – Versamento saldo IRES, IRAP relative all'anno 2021 e 1.a rata di acconto per l'anno 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI;

- **Versamento IRPEF a saldo 2021 e 1° acconto IRPEF 2022 da parte delle persone fisiche** -

- **Versamento dell'IVA dovuta** sulla dichiarazione IVA annuale 2022 per l'anno 2021, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2022 –

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito In Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

Luglio

30 – sabato – 1° agosto-lunedì - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1.a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno -

Agosto

1° agosto – 4 settembre – domenica – 5 settembre - lunedì

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

20 – martedì - Versamento delle imposte, IVA (2° trimestre), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2022, senza maggiorazione -

Settembre

4 – domenica – 5 - lunedì - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2022 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -

30 – venerdì - Termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate del **Modello 730 - 2022** – (Dichiarazione dei redditi per l’anno 2021) -

Ottobre

31 - lunedì - Termine ultimo per la presentazione in via telematica del **Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2021 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate

-

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) -

Novembre

-16 – mercoledì - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2022 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -

- **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell’anno 2022 da parte dei soggetti “minori” che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%;

-**Versamento IVA** relativa al 3° trimestre 2022 da parte delle **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 -mercoledì -Termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione **REDDITI 2022** per l’anno 2021 da parte dei soggetti **IRES** con esercizio sociale chiuso al **31 dicembre 2021** –

- **Presentazione in via telematica della dichiarazione REDDITI 2022 per il 2021 persone fisiche** -

-**Versamento della 2.a rata di acconto 2022 – IRES e IRAP** – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al **31 dicembre 2021** (entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

– **Versamento della 2.a rata di acconto 2022 IRPEF** da parte dei soggetti persone fisiche che devono presentare la dichiarazione **REDDITI 2022 per il 2021** -

Dicembre

16 – venerdì - IMU – Versamento saldo

27 – martedì – IVA – Versamento acconto 2022

30 – venerdì - Versamento IRES – IRAP a saldo 2021-22 e 1.a rata acconto 2022 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – sabato - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2022

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2022 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso -



Questionario per le società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato all'indirizzo mail energiatoscana@Ind.it

Ragione Sociale	
Partita IVA e Codice Fiscale	
Quali sono i consumi aziendali annui totali?	<input type="checkbox"/> Elettrici (in kWh): <input type="checkbox"/> Gas naturale (in Smc): <input type="checkbox"/> Altro:
A quanti siti e/o sedi si riferiscono i consumi?	
Riferimenti per essere contattati:	Nome e Cognome: Telefono: E-mail:

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti:

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono purtroppo sufficienti;**
- i contratti di fornitura attualmente in essere.**

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679)

Io sottoscritto dichiaro:

- di essere informato che i dati forniti all'atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell'ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento di tutte le attività legate all'elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it).

Luogo e data

Firma

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% DUFERCO ENERGIA

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE

L'ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzioneInd@dufercoenergia.com) la documentazione seguente:

- Indirizzo Esatto e Riferimenti
- Visura per immobile
- Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
- Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
- Planimetria
- Foto ed Immagine Google
- Libretto impianto termico
- Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc...)

SOPRALLUOGO

DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE

A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo **scopo di lavoro** dettagliato, i **costi** e la **tempistica**. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per tenere conto dell'operatività durante i lavori.

Prima di passare all'esecuzione delle opere l'ASD deve approvare il progetto e firmare il **contratto di appalto** con DUFERCO ENERGIA nella modalità **sconto in fattura per la totalità per l'importo**: grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento dell'importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO

DUFERCO ENERGIA affida (i) **l'esecuzione del progetto** ad imprese locali scelte tra quelle messe ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e (ii) **la direzione lavori** ed il **coordinamento della sicurezza** a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI

Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e le imprese esecutrici.

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO ENERGIA)

